**Comune di Valgioie**
PROVINCIA DI TORINO

# *REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 23/06/05*

COMUNE DI VALGIOIE Provincia di Torino

*(Il Segretario Comunale)*

# INDICE


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 4
Articolo 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO pag. 4
Articolo 3 - LUOGO DELLE RIUNIONI pag. 4

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 4 -ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA pag. 5
Articolo 5 - DIMISSIONI pag. 5
Articolo 6 - INDENNITÀ, PERMESSI, ASSICURAZIONI pag. 6
Articolo 7 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI pag. 6
Articolo 8 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO pag. 7
Articolo 9 - DIRITTO D'INIZIATIVA pag. 7
Articolo 10 - DIRITTO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO pag. 7
Articolo 11 - DIRITTO DI RICHIESTA DI CONTROLLO PREVENTIVO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA pag. 8
Articolo 12 - DIRITTO ALLE FUNZIONI RAPPRESENTATIVE pag. 8
Articolo 13 - DOVERE DI PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE pag. 8

TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO pag. 9
Articolo 15 - GRUPPI CONSIGLIARI pag. 9
Articolo 16 - ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO - COMMISSIONI pag. 9
Articolo 17 - COMMISSIONI TEMPORANEE pag. 10
Articolo 18 - LE COMMISSIONI SPECIALI pag. 10

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO pag. 12
Articolo 20 - AVVISI AL PUBBLICO pag. 12
Articolo 21 - ADUNANZE E SEDUTE CONSILIARI pag. 12
Articolo 22 - ORDINE DEL GIORNO pag. 12
Articolo 23 - DEPOSITO DEGLI ATTI pag. 13
Articolo 24 - PRESIDENTE pag. 13
Articolo 25 - ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE pag. 13
Articolo 26 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE pag. 14
Articolo 27 - ADUNANZE SEGRETE pag. 14
Articolo 28 - AMMISSIONE DI DIPENDENTI E CONSULENTI IN AULA pag. 14
Articolo 29 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI pag. 15
Articolo 30 - RICHIESTE D'INTERVENTO pag. 15
Articolo 31 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI pag. 15
Articolo 32 - MOZIONE D'ORDINE pag. 16
Articolo 33 - FATTO PERSONALE pag. 16
Articolo 34 - RICHIAMO ALLA LEGGE, ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO pag. 16
Articolo 35 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA pag. 16
Articolo 36 - MOZIONE SU QUESTIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO pag. 17
Articolo 37 - MOZIONE INTESA COME ATTO D'INDIRIZZO pag. 17
Articolo 38 - FORME DI VOTAZIONE pag. 17
Articolo 39 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE pag. 17

Articolo 40 - VOTAZIONI A SCRUTINO SEGRETO pag. 17
Articolo 41 - ESITO DELLA VOTAZIONE pag. 18
Articolo 42 - TURBATIVA DELL'ORDINE DA PARTE DEI CONSIGLIERI pag. 18
Articolo 43 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NELL'AULA DURANTE LE ADUNANZE pag. 18
Articolo 44 - TERMINE DELL'ADUNANZA pag. 19
Articolo 45 - VERBALE DELL'ADUNANZA pag. 19

TITOLO V - SINDACATO ISPETTIVO

Articolo 46 - ATTIVITÀ ISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI pag. 20
Articolo 47 - INTERROGAZIONI, MOZIONI DI RILEVANTE INTERESSE GENERALE pag. 20
Articolo 48 - RELAZIONE AL CONSIGLIO E COMMISSIONE D'INDAGINE pag. 21

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1
### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.

### ART. 2
### INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, individuato secondo il successivo art. 24, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

### ART. 3
### LUOGO DELLE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale.
2. Qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Sindaco, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione; in ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. In occasione delle sedute del Consiglio devono essere esposte all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, le bandiere nazionale, europea e della Regione Piemonte.

## TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

### ART. 4
### ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consigliare.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti e dichiara l'ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.
3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun consigliere può chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto ha diritto di replicare una sola volta.
4. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali detta eccezione è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.
5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consigliari.
6. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione, il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.
7. Quando al momento dell'elezione esista qualcuna delle condizioni d'incompatibilità previste dalla legge ovvero essa si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro consiglie- re può sollevare l'eccezione e il Consiglio, di cui l'interessato fa parte, gliela contesta. Il segretario comunale notifica la contestazione al consigliere interessato entro le ventiquattro ore successive avviando così la procedura prevista dalla legge.
8. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso i consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i consiglieri rinunciatari.

### ART. 5
### DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio ed assunta per l'immediata registrazione al protocollo generale dell'ente. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Qualora le dimissioni vengano presentate da più consiglieri, esse sono assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
3. Le dimissioni in forma orale sono ammesse soltanto se comunicate ufficialmente durante la seduta del Consiglio comunale. Qualora un consigliere dichiari pubblicamente durante la seduta del Consiglio le proprie dimissioni, il Segretario comunale, previa richiesta verbale del Sindaco che lo invita espressamente a confermare tale determinazione, contestualmente ammonendolo che in tal caso le dimissioni saranno da quel momento considerate irrevo-

cabili, udita la conferma del consigliere interessato, annota il fatto sul processo verbale indicando la data e l'ora in cui tale dichiarazione e la relativa conferma sono avvenute.

4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nella prima seduta utile dalla data di presentazione delle stesse e che deve comunque tenersi entro i dieci giorni successivi, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante secondo quanto previsto dalla legge vigente.
5. Il Consiglio comunale procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo o dal processo verbale della seduta del Consiglio nella quale siano state presentate.

## ART. 6
## INDENNITÀ, PERMESSI

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, formalmente istituite e convocate.
4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

## ART. 7
## DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. I consiglieri, in relazione all'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso degli uffici del comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dei concessionari comunali e delle società costituite dal comune.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dei soggetti di cui al comma precedente.
3. L'esercizio del diritto di accesso può essere escluso o limitato solo relativamente ai documenti coperti da segreto di Stato o d'ufficio, per specifiche disposizioni di legge.
4. I consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si possono rivolgere al Segretario comunale, presentando istanza anche verbale. La consultazione ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del Segretario, del responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento o dell'addetto da questi delegato.
5. I consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, produrre abrasioni ovvero manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati
6. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati, nei limiti di cui al terzo comma del presente articolo.
7. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dei medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicato che trattasi di *"copia esclusivamente destinata agli usi inerenti le funzioni del consigliere comunale"*.
8. La copia è rilasciata in carta libera e nessun rimborso delle spese di riproduzione è dovuto da parte del consigliere richiedente.
9. Il Consigliere comunale è tenuto a fare uso delle informazioni, degli atti e delle notizie di cui entra in possesso espletando il proprio mandato nel rigoroso rispetto dei limiti entro i quali vi sia utilità per attuare la funzione pubblica di cui è portatore, rispettando il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, e non deve in alcun caso farne uso né divulgare fat-

ti di cui venga a conoscenza perseguendo un interesse individuale e privato sino a che le informazioni non siano divenute di pubblica conoscenza con atti pubblici.

## ART. 8
## DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo consiliare.

## ART. 9
## DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, mozioni, interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto nonché istanze per l'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo.
3. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

## ART. 10
## DIRITTO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati lo richieda, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, i consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione e il dispositivo di deliberazione proposto.

## ART. 11
## DIRITTO DI RICHIESTA DI CONTROLLO PREVENTIVO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

1. Quando un quinto dei consiglieri in carica faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio, nei casi previsti dalla legge, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate.
2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero, l'oggetto della deliberazione cui si riferisce devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco. Il Segretario provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i cinque giorni successivi a quello in cui perviene la richiesta.

## ART. 12

## DIRITTO ALLE FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. A tal fine il Presidente informa i consiglieri delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

## ART.13
## DOVERE DI PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni delle quali è membro e, in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute non consecutive nell'anno solare, si da luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato contestualmente alla pubblicazione.
2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

## TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

### ART.14
### FUNZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale svolge funzioni d'indirizzo, di controllo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'ente. Le funzioni di controllo del Consiglio rivestono carattere politico - amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia d'indirizzo.
   Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (art. 42 L.267/00):

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge:

3. È facoltà del Consiglio, anche attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale, per mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal revisore del conto, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo, il Consiglio comunale si può avvalere di apposite commissioni temporanee. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.
7. Il Consiglio può incaricare uno o più consiglieri a svolgere attività istruttoria o di controllo nelle materie di sua competenza.
8. Il Consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto all'esclusiva competenza del Consiglio, fatte salve le variazioni di bilancio.

## ART.15
## GRUPPI CONSIGLIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consigliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto ovvero costituire un nuovo gruppo, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. In caso di adesione ad un gruppo esistente, la comunicazione dovrà riportare in allegato la dichiarazione di accettazione da parte del relativo capogruppo.
3. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Nel caso in cui un gruppo non provveda a nominare il capogruppo, per dette funzioni s'intende nominato:
   - per il gruppo di maggioranza il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza
   - per il gruppo di minoranza il candidato alla carica di Sindaco nelle rispettive liste.

## ART. 16
## ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO - COMMISSIONI

1. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale, il medesimo può costituire commissioni temporanee e speciali.
2. L'istituzione delle commissioni è deliberata ed eventualmente approvata dal Consiglio comunale su istanza di almeno 4 consiglieri, per affrontare argomenti specifici di particolare rilevanza o complessità. Con delibera istitutiva il Consiglio definisce gli obiettivi di lavoro della commissione temporanea, procede alla sua costituzione ed assegna il limite temporale di attività.
3. Le commissioni speciali sono istituite dal Consiglio comunale su istanza di almeno 4 consiglieri, per effettuare indagini relative a fatti, avvenimenti, circostanze rientranti nell'esercizio del sindacato ispettivo del Consiglio.

## ART. 17
## COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Le commissioni temporanee si compongono di un numero variabile di consiglieri, determinato di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.
2. Nell'atto deliberativo d'istituzione delle commissioni temporanee debbono essere indicati la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il numero

dei consiglieri comunali componenti, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

3. I membri delle commissioni di cui al presente articolo devono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali, salva diversa prescrizione di legge. All'elezione si provvede con votazione palese, in presenza di accordo unanime dei capigruppo, su di una lista di nomi pari al numero dei consiglieri da eleggere. In caso di mancato accordo si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
4. La commissione nomina nel proprio seno il Presidente che designa un componente della commissione quale segretario della stessa.
5. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione nei modi stabiliti in seno alla stessa.
6. La commissione è investita delle funzioni istruttorie e referenti sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale e, nell'ambito della propria autonomia operativa, può definire ambiti specifici di ricerca e di approfondimento tematico anche di valenza generale, non necessariamente connessi ai lavori di Consiglio. La commissione può farsi assistere da esperti.
7. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.
8. La relazione del Presidente e l'eventuale relazione di minoranza sono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti. Qualora, per motivate ragioni o per esigenze informative ulteriori del Consiglio, fosse necessario un periodo di approfondimento, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio per un periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale periodo dovranno in ogni modo essere consegnate una o più relazioni.
9. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, salvo che di quello di adottare atti deliberativi, e opera, per quanto attiene l'acquisizione di atti e documenti, nei limiti previsti per l'esercizio della funzione da parte del consigliere comunale. Le commissioni temporanee hanno la facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari a cui spetta la responsabilità dell'affare in esame.
10. Nel momento in cui il consiglio comunale ha costituito una commissione che agisce in nome e per conto del comune verso Enti esterni allo stesso, il presidente del consiglio comunale ha il compito di segnalare a questi Enti in via ufficiale:

- la creazione della commissione con gli estremi dell'atto di deliberazione;
- la sua composizione nominativa;
- l'ambito nel quale tale commissione agisce per conto del comune;
- il periodo temporale nel quale la commissione opera;
- l'eventuale variazione della composizione della commissione ogni qualvolta se ne renda necessario e solo dopo delibera del consiglio comunale.

## ART. 18
## LE COMMISSIONI SPECIALI

1. Le commissioni speciali si compongono di un numero variabile di consiglieri, anch'esso determinato, di volta in volta, dal Consiglio.
2. Le commissioni speciali, costituite con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, si compongono di tre o cinque membri su determinazione del Consiglio all'atto della loro istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti.
3. Nell'atto deliberativo d'istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti a cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

4. I componenti le commissioni di cui al presente articolo devono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali. All'elezione si provvede con votazione palese, in presenza di accordo unanime dei capigruppo, su di una lista di nomi pari al numero dei consiglieri da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. La commissione speciale nomina nel proprio seno il Presidente tra i membri della minoranza. Il Presidente designa, a sua volta, un componente della commissione quale segretario.
6. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione nei modi stabiliti in seno alla stessa. In caso di aggiornamento della seduta, ai presenti può essere omessa la convocazione scritta.
7. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.
8. La relazione del Presidente e l'eventuale relazione di minoranza sono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti. Qualora, per motivate ragioni o per esigenze informative ulteriori del Consiglio, fosse necessario un periodo di approfondimento, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio per un periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale periodo dovranno in ogni modo essere consegnate una o più relazioni.
9. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, salvo che di quello di adottare atti deliberativi, e opera, per quanto attiene l'acquisizione di atti e documenti, nei limiti previsti per l'esercizio della funzione da parte del consigliere comunale. Limitatamente alle commissioni d'indagine non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge. Le commissioni speciali hanno la facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari a cui spetta la responsabilità dell'affare in esame.

## TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

### ART. 19
### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco su propria determinazione o su richiesta dei soggetti cui la legge, lo Statuto ed il Regolamento conferiscono l'iniziativa, mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio di ciascun consigliere e assessore esterno, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, raggruppati con riferimento ai soggetti proponenti.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della sessione e della seduta, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza, e, se diverso da quello indicato all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, il luogo della riunione.
3. L'avviso e l'ordine del giorno sono consegnati nel domicilio eletto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza se in sessione ordinaria e almeno tre giorni prima se in sessione straordinaria.
4. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 3 possono essere ridotti a 24 ore; tuttavia, qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno successivo. Nei casi previsti dal presente comma l'avviso ai consiglieri può essere spedito per mezzo di telegramma, telefax o altro mezzo telematico; del differimento è data notizia ai consiglieri assenti.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

### ART. 20

## AVVISI AL PUBBLICO

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario comunale e sotto la sua responsabilità, all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza, e fino al termine della stessa.
2. Il Presidente del consiglio provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi.

## ART. 21
## ADUNANZE E SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio può essere convocato per una sola adunanza o per una pluralità di adunanze. Ogni adunanza può prevedere più sedute.

## ART. 22
## ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno, firmato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione.
2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:
   a) comunicazioni del Sindaco;
   b) interrogazioni presentate dai consiglieri e di competenza consigliare ai sensi dei succes sivi articoli;
   c) proposte del Sindaco;
   d) proposte della Giunta;
   e) proposte delle commissioni consiliari;
   f) proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri.

## ART. 23
## DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale due giorni antecedenti la data di convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.
4. Le proposte e i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare e nel corso di essa, ogni consigliere può consultarli.

## ART. 24
## PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità di ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco.
3. Il Sindaco provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni; ne controlla e proclama il risultato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Sindaco ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

6. Il Sindaco è sostituito alla presidenza del Consiglio, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
7. In assenza anche del Vice Sindaco, presiede la seduta il consigliere anziano, vale a dire il consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale tra tutti gli eletti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

## ART. 25
## ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.
2. È facoltà del Presidente, all'ora fissata dall'avviso di convocazione, avviare i lavori del Consiglio, limitatamente alla discussione di interrogazioni, indipendentemente dall'esistenza del numero legale.
3. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale che annota i risultati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.
4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'accertamento sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario comunale.
6. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del Sindaco, si proceda alla verifica del numero legale durante la seduta e si constati che il numero dei consiglieri è inferiore a quello legale, richiamati inutilmente in aula dal Sindaco i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Nel momento della verifica, il consigliere richiedente è tenuto a rimanere in aula e viene comunque conteggiato tra i presenti.
7. Per l'esame e la discussione delle interpellanze dei consiglieri, il Sindaco dichiara valida l'adunanza in presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

## ART. 26
## ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza di seconda convocazione è valida, con esclusione della trattazione delle deliberazioni che per legge o per Statuto prevedano una maggioranza qualificata, purché intervenga almeno un terzo dei membri del Consiglio.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
5. L'adunanza che segue ad una precedente, convocata con il medesimo avviso, la quale sia iniziata con il numero legale dei presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

## ART. 27
## ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni di qualità morali e di capacità professionali.
2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti il Consiglio, solo il Segretario comunale e gli assessori non consiglieri.
3. Il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o di almeno cinque consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso il Sindaco sospende la seduta e prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

## ART. 28
## AMMISSIONE DI DIPENDENTI E CONSULENTI IN AULA

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario, il Sindaco può provvedere a convocare i dipendenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione per fornire illustrazioni e chiarimenti. Sulla loro ammissione decide il Sindaco.

## ART. 29
## SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita e aperta, il Sindaco avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato.
2. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, il Sindaco può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.
3. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame.
4. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa una commissione consiliare, il Sindaco, dato atto del parere della commissione, concede, se richiesta, la parola al Presidente della commissione ovvero ai relatori dalla stessa designati. Al termine di dette comunicazioni ha facoltà d'intervenire nuovamente, prima del dibattito generale, il rappresentante della Giunta.
5. Concluse le relazioni, il Sindaco dichiara aperta la discussione. Ogni consigliere può intervenire una sola volta per ogni singolo argomento trattato e deve concludere il proprio intervento entro il limite massimo di dieci minuti.
6. Nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo al provvedimento. Sugli emendamenti è ammesso un solo intervento per ogni consigliere tranne che per il proponente a cui è consentito un diritto di replica finale. La durata degli interventi deve essere limitato a cinque minuti ciascuno.

7. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti nonché la discussione generale può intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Sindaco, può essere ammessa una breve replica dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dagli emendamenti approvati.

## ART. 30
## RICHIESTE D'INTERVENTO

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i consiglieri formulano al Sindaco la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Sindaco chiede chi intenda parlare.

## ART. 31
## DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. I consiglieri intervengono secondo l'ordine di richiesta a parlare.
2. Nessun consigliere può intervenire senza averne fatto richiesta al Sindaco e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.
3. I consiglieri parlano dal loro posto, evitando discussioni in forma di dialogo.
4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne che al Sindaco per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.
5. Nessun discorso può essere interrotto - salvo che, superati i tempi regolamentari, il Sindaco non decida diversamente - né rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Il Sindaco ha facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanino dall'oggetto della discussione o in ogni modo divaghino. In caso d'inosservanza, il Sindaco, richiesto all'oratore per due volte di concludere, può togliergli la parola.

## ART. 32
## MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Sindaco all'osservanza del regolamento, o per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni.
2. Essa ha la precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.
3. Sull'ammissione della mozione d'ordine, qualora nessun consigliere vi si opponga, decide il Sindaco. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consigliare per non più di cinque minuti ciascuno.

## ART. 33
## FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussista o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso , più di dieci minuti. Sui tempi dei singoli interventi decide il Sindaco.

## ART. 34
## RICHIAMO ALLA LEGGE, ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO

1. Ogni consigliere può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto ed al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione in corso.
2. Sul richiamo decide il Sindaco, sentito il Segretario.

## ART. 35
## QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba essere oggetto di discussione, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba essere rinviata, possono essere poste da un consigliere, prima che abbia inizio la discussione. Il Sindaco ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La discussione può proseguire solo dopo che il Consiglio si è pronunciato. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consigliare, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della ripresa della discussione.

## ART. 36
## MOZIONE SU QUESTIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio comunale, ogni consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo nella materia oggetto della discussione.
2. Dopo il dibattito a cui può intervenire un consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione.

## ART. 37
## MOZIONE INTESA COME ATTO D'INDIRIZZO

1. La mozione può constare di una proposta di atto d'indirizzo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, verso il Sindaco, la Giunta o i responsabili dei servizi.
2. Detta proposta deve essere redatta a cura dei proponenti sulla falsariga delle proposte di deliberazione e quindi composta di una parte narrativa e di una dispositiva, e deve essere inoltrata al Sindaco.
3. In tal caso, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, il Sindaco inoltra la mozione proposta al Segretario comunale perché provveda, se dovuti, all'acquisizione dei prescritti pareri.

4. Nell'esame delle mozioni di cui al presente articolo, il Consiglio adotta le procedure previste per la discussione delle normali deliberazioni.

## ART. 38
## FORME DI VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

## ART. 39
## VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano. I consiglieri esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Sindaco in base al conteggio effettuato dal Segretario comunale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno un consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Sindaco, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
4. Su determinazione del Sindaco, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, dei consiglieri.

## ART. 40
## VOTAZIONI A SCRUTINO SEGRETO

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede distribuite ai consiglieri al momento del voto.
2. Le schede bianche, nulle e annullate non vengono calcolate nel numero totale di voti validi a determinare la maggioranza dei votanti.
3. Nelle elezioni a nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque forma si creda conveniente.
4. Nel caso d'irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Sindaco designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I risultati vengono trascritti su di un apposito modulo, sottoscritto dagli scrutatori il quale viene rimesso al Segretario comunale.

## ART. 41
## ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti favorevoli, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. I consiglieri che si astengono sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.

## ART. 42
## TURBATIVA DELL'ORDINE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Sindaco.
2. Se il Consigliere, nonostante il richiamo del Sindaco, persiste nel suo comportamento o pronuncia espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto o faccia appello alla violenza, il Sindaco può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la seduta.
3. Il Sindaco può altresì proporre la censura nei confronti del consigliere. In tal caso il consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di cinque minuti. Il Sindaco, sulla base di quanto detto dal consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento. Qualora ciò non avvenga ed il Sindaco mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

## ART. 43
## COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NELL'AULA DURANTE LE ADUNANZE

1. Le persone che, nello spazio riservato al pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi, rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.
2. Spettano al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale i poteri di ordine della parte riservata al pubblico avvalendosi dell'assistenza degli agenti di polizia municipale.
3. Il Sindaco può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
4. Quando coloro che sono stati espulsi non si attengano alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare il disturbatore o l'autore dei disordini, il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula. Chi sia stato espulso deve essere accompagnato fuori dal Palazzo Comunale e non viene riammesso in aula per tutta la seduta.

## ART. 44
## TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta.
2. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori oltre la mezzanotte e rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Sindaco dichiara sospesa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.
3. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.

## ART. 45
## VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario comunale che si avvale degli appositi uffici.
2. Il verbale è steso in forma integrale o sintetica su decisione del Segretario e contiene in allegato tutti i documenti trattati nella seduta.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione e rimetterlo, seduta stante, per iscritto al Segretario comunale.
4. I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente e dei consiglieri, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori.
5. I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria comunale.
6. I verbali dovranno essere approvati dal Consiglio in una successiva riunione e l'argomento verrà iscritto al relativo ordine del giorno a cura del Sindaco.
7. La votazione avviene per alzata di mano e dell'approvazione si redige apposito verbale.
8. Sul verbale possono prendere la parola soltanto i consiglieri presenti alla seduta cui esso si riferisce ed unicamente per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero da essi espresso.
9. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.
10. I verbali delle deliberazioni, che riguardino questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.
11. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

## TITOLO V - SINDACATO ISPETTIVO

### ART. 46
### ATTIVITÀ ISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri enti pubblici.
2. Per sindacato ispettivo s'intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti nonché di richiedere l'istituzione di commissioni speciali d'indagine, eventualmente partecipandovi.
3. Sono istanze di sindacato ispettivo le interrogazioni e, a seguito delle stesse ovvero immediatamente da esse, la mozione tendente a costituire una commissione d'indagine od a discutere in Consiglio comunale o in commissione una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

### ART. 47
### INTERROGAZIONI, MOZIONI DI RILEVANTE INTERESSE GENERALE

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale del Comune.
2. Le mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale possono essere presentate dai consiglieri e vengono discusse nel contesto della seduta.
3. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su soggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.
4. Le interrogazioni vengono formulate per iscritto al Sindaco, il quale dispone l'istruttoria.
5. La risposta deve essere fornita di norma, compatibilmente con le specificità degli argomenti, nel termine massimo di 60 giorni in forma scritta, a meno che l'interrogante richieda espressamente la risposta verbale. In tal caso alla risposta si procede durante la prima seduta utile del Consiglio comunale anche in deroga al termine di cui al capoverso precedente con che siano intercorsi almeno 15 giorni da quando l'interrogazione è pervenuta, a meno che il Presidente del Consiglio autonomamente, ritenendola urgente, non decida di derogare in difetto da detto termine.
6. All'ordine del giorno di ogni adunanza del Consiglio comunale non possono essere iscritte più di quattro interrogazioni, secondo l'ordine di arrivo.
7. Della risposta scritta il Sindaco può dare notizia in sede di Consiglio comunale. Tale comunicazione, che deve contenere la lettura dell'interrogazione e della risposta, non dà origine ad alcun dibattito consiliare.
8. In caso di risposta verbale, il Presidente informa i consiglieri del contenuto della richiesta e concede la parola all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel termine di cinque minuti, dopodiché è concessa la parola all'interrogante per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Tale diritto è esperito in un termine temporale non superiore ai cinque minuti, dopodiché, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa.
9. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione, può differire motivatamente la risposta, stabilendo un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere data.

## ART. 48
## INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si prenderanno determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, i motivi e gli impedimenti della condotta dell'Amministrazione.
2. Le interpellanze possono essere presentate in qualunque momento. In ciascuna seduta vengono discusse quelle presentate almeno 7 giorni prima della seduta stessa.
3. L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza, in un tempo massimo di 5 minuti, prima della risposta del Sindaco o dell' Assessore competente e, dopo questa, dichiararsi o no soddisfatto nel limite massimo di 2 minuti.
4. Qualora l'interpellanza sia firmata da più consiglieri avrà la parola non più di uno degli interpellanti.
5. Sulle dichiarazioni dell'interpellante può intervenire qualunque altro consigliere oltre l'interpellante, per non più di 2 minuti.
6. Qualora nessuno degli interpellanti risulti presente, la discussione dell'interpellanza è rinviata ad una successiva adunanza.
7. La discussione termina con la replica conclusiva del Sindaco.
8. Se l'interpellante non si ritenesse soddisfatto potrà trasformare la sua interpellanza in mozione presentandola per iscritto presso l'Ufficio Segretaria.

## ART. 49
## EMENDAMENTI

1. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole o numeri al testo della proposta di deliberazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.
3. Gli emendamenti devono essere presentati da ogni consigliere in forma scritta e devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria, almeno 24 ore prima dell'adunanza del Consiglio.
4. Gli emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di legge.
5. Gli emendamenti vengono discussi dopo la disamina generale sulla deliberazione a cui si riferiscono e vengono votati separatamente prima di essa. Si procede quindi alla votazione sul testo, eventualmente emendato, della deliberazione.
6. Le modalità per la presentazione di emendamenti alle deliberazioni per l'approvazione del bilancio sono regolate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
7.

## ART. 50
## RELAZIONE AL CONSIGLIO

1. Nel caso in cui il consigliere, ottenuta la risposta ad un'interrogazione in forma scritta, si dichiari insoddisfatto e la questione appaia meritevole di approfondimento da parte del Consiglio, ha diritto entro i successivi trenta giorni, a trasformare la stessa in mozione, la quale sarà posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.
2. La mozione di cui al comma precedente deve concludersi con l'esplicito invito a correggere gli errori o i comportamenti omissivi ovvero può connotarsi come mozione di censura verso

il Sindaco, un singolo assessore ovvero l'intera Giunta. La mozione può altresì contenere un'ulteriore richiesta di fornitura di dati ed informazioni.

3. Il presidente del Consiglio, esaminato entro i successivi dieci giorni, con esclusione del merito, il testo della mozione la quale deve riguardare materia di competenza comunale e deve connotarsi in uno dei modi indicati al comma precedente, può rigettarla perché non pertinente ovvero richiedere al proponente d'integrarla in caso d'incompletezza o indeterminatezza ovvero accoglierla. In quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consigliare da convocare.